



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Consiglio Comunale n. 138

Riferimenti Archivistici: A 14 - 20100000032

ADUNANZA DEL 21/12/2023

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31/12/2022 (ART. 20 D.LGS. N. 175/2016). SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA (ART. 30 D.LGS. N. 201/2022). APPROVAZIONE.

Consiglieri presenti alla votazione

AGNOLUCCI ANGIOLO	1	LUCACCI FRANCESCO	14
ANDREANI EGIZIANO	2	MATTESINI DONELLA	15
APA JACOPO	-	MENCHETTI MICHELE	16
BERTINI PAOLO	-	PALAZZO SIMON PIETRO	17
BORRI CARLA	3	PALAZZINI FRANCESCO	18
CALUSSI ALESSANDRO	4	PERTICAI PIERO	19
CANESCHI ALESSANDRO	-	PUGI ILARIA	20
CAPORALI DONATO	5	RALLI LUCIANO	21
CORNACCHINI MERI STELLA	-	ROMIZI FRANCESCO	-
CUCCINIELLO ROBERTO	6	ROSSI FEDERICO	22
DELFINI MATTIA	7	SEVERI ROBERTO	23
DONATI GIOVANNI	8	SILENO VALENTINA	24
DONATI MARCO	9	STELLA LUCA	25
FERRARI FABRIZIO	10	VACCARI VALENTINA	26
GALLORINI ANDREA	11	VISCOVO RENATO	27
GHINELLI ALESSANDRO	12	LUCCI FABIO	28
GIORGETTI VITTORIO	13		

Presidente	STELLA LUCA
Segretario Generale	DOTT. ALFONSO PISACANE
Scrutatori	BORRI CARLA DONATI GIOVANNI DONATI MARCO



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI

- l'art. 20, commi 1-7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” e ss.mm.ii. (d'ora in poi richiamato anche con l'acronimo “TUSP”), che, declinando le opzioni di razionalizzazione, anche mediante aggregazione o altre operazioni straordinarie d'azienda, compresa la cessazione per scioglimento ovvero atti di dismissione per cessione o con altra forma tecnica ammessa, delle partecipazioni, dirette o indirette, che presentassero una o più delle criticità di cui al comma 2 del predetto art. 20, previa relazione istruttoria a carattere tecnico-economico, così dispone:

«1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.



4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtu' di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.»;

- l'art. 4, comma 1, del predetto TUSP che identifica espressamente il perimetro delle finalità perseguibili dalle PP.AA. per il tramite del modello imprenditoriale delle società di capitali, direttamente o indirettamente detenute, vietando la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento in portafoglio di partecipazioni, anche di minoranza, in società che abbiano per oggetto sociale «...attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali...», fatte salve ulteriori previsioni, le deroghe e le salvaguardie di cui ai successivi commi da 2 a 9-quater del medesimo art. 4;
 - l'art. 5, commi 1 e 2 del menzionato TUSP, che specifica gli “oneri di motivazione analitica” necessari per supportare ogni decisione di acquisizione o mantenimento in portafoglio di partecipazioni societarie pubbliche, fatti salvi i casi di “società legali”, il quale sancisce l'obbligo che l'atto amministrativo prodromico che autorizzi la costituzione, l'acquisizione o mantenimento in portafoglio di partecipazioni in società pubbliche debba, tra l'altro, evidenziare analiticamente «...1..le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. ...»;
- l'art. 1, comma 2, in forza del quale le disposizioni del TUSP debbono esser applicate «...avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica...»;



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 116/2017, con cui l'Amministrazione comunale ha provveduto ad approvare il piano di revisione straordinario di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n.112/2018, n. 119/2019 n. 96/2020, n. 176/2021 e n. 161/2022, attraverso le quali, annualmente, con riferimento alla situazione del portafoglio partecipazioni alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente, sono stati approvati i provvedimenti di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 (*"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"*);
- la comunicazione prot. 7.906 del 17/01/2023, con cui, secondo quanto stabilito dall'articolo 20, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, la suddetta deliberazione C.C. n. 161/2022 è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti. Alla suddetta trasmissione, è seguito l'inserimento nel sistema "Con.TE, a tal fine predisposto dalla Corte dei conti stessa;
- la comunicazione della medesima deliberazione di C.C. n. 161/2022 alla struttura centrale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 15 del TUSP, ai sensi del medesimo art. 20, comma 4, D.Lgs. 175/2016, dei dati relativi all'esito della ricognizione delle partecipazioni detenute dall'Amministrazione, attraverso la sezione *"Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche"* dell'applicativo "Partecipazioni", a tal fine predisposta nel "Portale Tesoro", acquisita al protocollo del Dipartimento del Tesoro con il n. DT 53509-2023 del 26/05/2023;
- l'articolo 24, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 175/2016, come introdotto dall'articolo 1, comma 723, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (*"Legge di Bilancio 2019"*), in base al quale: *«5-bis, A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni e' conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.»*;
- l'articolo 24, comma 5-ter del D.Lgs. n. 175/2016, come introdotto dalla Legge di conversione 23/07/2021 n. 106 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 (recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), in base al quale *«Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.»*;

VISTO:

- l'art. 30, commi 1-3 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (*"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*), che introduce la previsione di verifiche periodiche con cadenza annuale, da parte (anche) degli enti locali, sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali nei rispettivi territori, così disponendo:
« 1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della



qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

- l'art. 31, commi 1-2 del d.lgs. n. 201/2022, il quale, allo scopo di garantire il principio di trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, dispone che:

«1. ... gli enti locali redigono la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.

2. Gli atti di cui al comma 1, i provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.»;

PRESO ATTO che:

- con avviso del 04 novembre 2019, il Ministero dell'Economia - Dipartimento del Tesoro ha pubblicato gli indirizzi resi in ordine alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, nella forma di apposite Linee guida, condivise con la Corte dei conti, fornendo alcuni chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del TUSP;
- il medesimo Avviso ha precisato inoltre che l'adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 e che le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;
- con avviso del 20 novembre 2023, il Dipartimento del Tesoro ha reso disponibili le schede di rilevazione funzionali alla predisposizione della revisione periodica delle partecipazioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 ed alla relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato (come prevista dall'art. 20, comma 4, TUSP);

ESAMINATI:



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

- la Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato con deliberazione C.C. n. 161/2022, predisposta ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 175/2016 ed evidenziante i risultati conseguiti e le procedure concluse, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
- la revisione periodica delle società partecipate dal Comune di Arezzo per l'anno 2023, con riferimento alla situazione del portafoglio alla data del 31/12/2022 (Allegato 2 "Ricognizione dell'assetto complessivo delle società partecipate dal Comune di Arezzo. Relazione tecnica.");
- le schede relative alla ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2022, predisposte secondo il modello di cui alla deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018, avente ad oggetto l'adozione delle «Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016» (Allegato 3);

VISTE le seguenti comunicazioni acquisite al protocollo dell'Amministrazione:

- le note assunte al protocollo dell'Ente al n. 99630 in data 17/07/2023 e al n. 142660 in data 16/11/2023, con cui il liquidatore della società A.I.S.A. S.p.A. informa circa lo stato di attuazione della liquidazione, indicando i passaggi intrapresi al fine della cessione della residua quota di partecipazione in SEI Toscana S.r.l., per la quale è richiesta la previa autorizzazione da parte dell'Autorità ATO Toscana Sud e verso cui è stato presentato ricorso al TAR Toscana, nonché la situazione degli altri ricorsi pendenti;
- le note acquisite al protocollo dell'Ente al n. 127248 in data 18/09/2023 al n. 164491 in data 27/11/2023, con cui l'Amministratore Unico di Gestione Ambientale S.r.l. informa circa l'andamento economico-finanziario preconsuntivo e prospettico della società e sulle attività svolte;
- la comunicazione prot. n. 7477 del 09/11/2023, assunta al protocollo dell'Ente col n. 155286 in pari data, con cui AISA Impianti Spa conferma l'andamento gestionale della partecipata Gestione Ambientale S.r.l., la quale ha raggiunto significativi incrementi di fatturato, tali da superare ampiamente il livello soglia di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), TUSPP, segnalando altresì, ricorrendone le condizioni, il venir meno dell'interesse strategico delle parti all'operazione di aggregazione coinvolgente la medesima Gestione Ambientale S.r.l. e Coingas S.p.A.;
- la comunicazione prot. n. 115/2023 del 23/11/2023, acquisita al protocollo dell'Ente col n. 162633 in pari data, con cui l'Amministratore unico di Coingas Spa significa, ricorrendone le condizioni, le ragioni del venir meno della sostenibilità economica dell'operazione di aggregazione profilata nell'ambito della revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 TUSP in base alla quale si prevedeva dapprima la cessione di Gestione Ambientale S.r.l. da AISA Impianti S.p.a a Coingas S.p.a. e, successivamente, una operazione di fusione semplificata "per incorporazione", di Gestione Ambientale in COINGAS, ex art. 2505 c.c.;

RITENUTO di accogliere la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate approvato con deliberazione C.C. n.



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

161/2022, nonché la ricognizione periodica e relazione tecnica sulle società partecipate detenute alla data del 31/12/2022 e le correlate schede di rilevazione predisposte secondo il modello adottato dalla Corte dei conti, approvando, a tal fine, i suddetti documenti allegati alla presente deliberazione quali parte integrante e sostanziale;

ATTESO che, rispetto alle società COINGAS S.p.A. e Gestione Ambientale S.r.l., già rientranti nei parametri applicativi di cui al richiamato art. 24, commi 5-bis e 5-ter, del d.lgs. 175/2016, con l'anno 2022 era venuto a decorrere il termine da essi previsto, riespandendosi i generali principi applicativi delle riconosciute disposizioni in m di razionalizzazione delle partecipazioni;

RILEVATO che

- la società A.I.S.A. S.p.A., la cui fase di liquidazione è in itinere ed esiterà - come già deliberato - nel conseguente scioglimento anticipato, non necessita, ipso facto, di una ulteriore valutazione in ordine al mantenimento o all'intrapresa di azioni di razionalizzazione. La partecipazione rimarrà quindi in portafoglio per il tempo strettamente necessario al perfezionamento tecnico delle operazioni di liquidazione e di scioglimento anticipato della società;
- per la società COINGAS S.p.A., a seguito dell'assunzione di n. 1 "addetto amministrativo e segreteria generale" avvenuta in data 21/08/2023, sebbene successiva alla data di riferimento della rilevazione al 31/12/2022, risultano sostanzialmente riscontrati i criteri previsti dall'articolo 20, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016, compresa la fattispecie di cui alla lettera b) «*società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti*»;
- per la società Gestione Ambientale S.r.l., alla data di rilevazione del 31/12/2022, risultano riscontrati i criteri previsti dall'articolo 20, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016, compresa la fattispecie di cui alla lettera d) «*partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro*», registrando significativi incrementi di fatturato tali da superare il livello di soglia previsto dalla norma citata;

PRESO ATTO, ricorrendone le condizioni sostanziali, del venir meno dell'interesse strategico delle parti interessate da dare seguito all'originaria operazione di aggregazione, sia per la significativa crescita di valore di Gestione Ambientale per la società cedente, sia in considerazione del fatto che l'operazione non risulta tale da offrire alla società acquirente un congruo e adeguato rapporto in termini di costi/benefici per la società ed i soci pubblici, in quanto comporterebbe un significativo detrimento della liquidità aziendale in ragione dei consistenti oneri che si porrebbero a carico della stessa, in relazione al notevole accrescimento nel tempo del valore patrimoniale della società di cui era prevista la cessione;

RITENUTO che, allo stato, sulla scorta del quadro delineato dalla ricognizione delle società partecipate alla data del 31/12/2022, in considerazione, dunque, del mutato quadro gestionale e patrimoniale delle società sopra richiamate, rispetto alle quali risultano oggi sostanzialmente riscontrati i criteri previsti dall'articolo 20, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016, sussistano idonei elementi, dal punto di vista economico-patrimoniale e



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

strategico-aziendale, per rivalutare la prosecuzione dell'originaria aggregazione tra COINGAS S.p.A. e Gestione Ambientale S.r.l., tenuto anche conto del sostanziale rispetto, allo stato, dei criteri stabiliti dal legislatore ai fini della razionalizzazione;

VALUTATO, conseguentemente, di procedere alla revisione della precedente azione di razionalizzazione che prevedeva lo sviluppo di una opzione aggregativa tra COINGAS S.p.A. e Gestione Ambientale S.r.l., stabilendo per le suddette società il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione;

REPUTATO altresì di dare indirizzo al Liquidatore di A.I.S.A. S.p.A. di porre in essere, per quanto in suo potere, ogni necessaria azione affinché non venga a determinarsi un eccessivo prolungamento temporale della procedura di liquidazione;

ESAMINATA la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dall'Ente di cui alla Relazione predisposta ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 201/2022 (Allegato 4), che per le società in house costituisce appendice della relazione di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;

VALUTATI positivamente contenuti ed esiti della suddetta ricognizione periodica sui servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dall'Ente;

VISTO

- l'art. 2, comma 1 della L. 241/1990 e s.m.i., in forza del quale «...*ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso...*»;
- l'art. 97, comma 1, della Costituzione, che detta il canone fondamentale del “*buon andamento*”, il quale impone che le pubbliche amministrazioni, «...*in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicur[i]no l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico...*» e la conseguente disposizione attuativa, di cui all'art. 1 della L. 241/90 e s.m.i., la quale prevede che «...*l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario...*»;
- l'art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. (TUEL) il quale conferisce al Consiglio Comunale la competenza esclusiva in materia di «...*organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione...*»;

PRESO ATTO che la II Commissione Consiliare (Bilancio, Finanze, Tributi, Partecipazioni, Sviluppo economico, Attività produttive) ha proceduto con esito favorevole, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del vigente Regolamento del Consiglio



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Comunale, all'esame preliminare della presente proposta di deliberazione nella seduta del 18.12.2023;

VISTO l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO l'allegato parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Direttore del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il parere *favorevole* formulato dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2021;

Dato atto del dibattito espletato sull'argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali dichiarazioni di voto, pubblicato e conservato agli atti;

Viste le votazione, esperite tramite l'ausilio dell'impianto di rilevazione elettronica del voto, che ottengono il seguente esito:

Votazione sulla proposta:

Consiglieri presenti	28	
Consiglieri votanti	27	
Voti favorevoli	18	
Voti contrari	9	Agnolucci, Caporali, Donati G. Donati M, Gallorini, Mattesini, Ralli, Sileno e Vaccari
Astenuti	1	Menchetti
Non votanti	0	

Approvata a maggioranza

Si dà che risultano entranti/ uscenti i seguenti Consiglieri:

Consiglieri entranti	0	
Consiglieri uscenti	8	Agnolucci, Caporali, Donati G., Gallorini, Mattesini, Menchetti, Ralli e Vaccari

Votazione sull'immediata esecutività:

Consiglieri presenti	20	
Consiglieri votanti	20	
Voti favorevoli	18	



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Voti contrari	2	Donati M. e Sileno
Astenuti	0	
Non Votanti	0	

Approvata a maggioranza

DELIBERA

1. Di approvare, in rispondenza a quanto previsto dall'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2016 e s.m.i. in ordine alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
 - A) la Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato con deliberazione C.C. n. 161/2022, predisposta ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 175/2016 ed evidenziante i risultati conseguiti e le procedure concluse (Allegato 1);
 - B) la Revisione periodica delle società partecipate dal Comune di Arezzo per l'anno 2023, con riferimento alla situazione del portafoglio alla data del 31/12/2022 (Allegato 2 "Ricognizione dell'assetto complessivo delle società partecipate dal Comune di Arezzo. Relazione tecnica."), redatta secondo le Linee guida pubblicate dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica istituita presso il Dipartimento del Tesoro, condivise con la Corte dei conti, di cui all'Avviso del 23/11/2018;
 - C) le schede relative alla ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2022 ed al relativo piano di razionalizzazione, predisposte secondo il modello di cui alla deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018, avente ad oggetto l'adozione delle «Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016» (Allegato 3);
 - D) la revisione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati dall'Ente, di cui alla Relazione predisposta ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 201/2022 (Allegato 4), che per le società in house costituisce appendice della relazione di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;
2. Di procedere, ricorrendone le condizioni, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, alla revisione della precedente azione di razionalizzazione che prevedeva lo sviluppo di una opzione aggregativa tra COINGAS S.p.A. e Gestione Ambientale S.r.l., stabilendo per le suddette società il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione;
3. Di trasmettere la "Relazione sull'attuazione" di cui all'Allegato 1), il "Provvedimento di razionalizzazione periodica" di cui all'Allegato 2), e le "Schede" di cui all'allegato 3), unitamente a copia della presente deliberazione, alla competente Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti, a mente dell'art. 20, comma 3 del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., ai fini dell'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 20, comma 2 e 4 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

4. Di trasmettere, mediante le procedure informatizzate all'uopo previste, tutte le informazioni e gli atti richiesti, in ordine al “*Provvedimento di razionalizzazione periodica*” oggetto della presente deliberazione, alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica presso il Dipartimento del Tesoro, giusto art. 20, commi 3 e 4, del medesimo TUSP e del richiamato art. 17 del D.L. 90/2014 e s.m.i.;
5. Di pubblicare sul sito istituzionale dell'Amministrazione e di trasmettere contestualmente all'Anac, che provvederà successivamente alla pubblicazione sul proprio portale telematico in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», la Relazione di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 201/2022, come previsto dall'art. 31, comma 2 del medesimo d.lgs. n. 201/2022;
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società in precedenza interessate dalle precedenti azioni di razionalizzazione;
7. Di dare indirizzo al Liquidatore di A.I.S.A. S.p.A. di porre in essere, per quanto in suo potere, ogni necessaria azione affinché non venga a determinarsi un eccessivo prolungamento temporale della procedura di liquidazione;
8. Di rendere fruibile la presente deliberazione, una volta pubblicata, unitamente agli allegati, sul sito istituzionale dell'Ente, a mente dell'art. 22, comma 1, lettera d-bis, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
9. Di dichiarare la presente deliberazione *immediatamente eseguibile*, con separata ed unanime votazione, a mente dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, onde consentire il pieno rispetto del termine perentorio del 31 dicembre 2023, come richiamato in narrativa.

(RM)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Generale
DOTT. ALFONSO PISACANE



Il Presidente
STELLA LUCA